

SOCIETA' CONSORTILE IL GALLO a r.l.

**Via Monte Nero n. 38
28066 GALLIATE (NO)**



CENTRO COMMERCIALE "IL GALLO"

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

Documento redatto dal Servizio Gestione Sicurezza
della Galleria Commerciale al livello 0
del Centro Commerciale IL GALLO

Studio Tecnico Geom. Carlo LARIZZATE – via Garibaldi n. 2 – 13034 DESANA (VC)

Tel. 0161/1850516 – fax 0161/1851435 cell. 347/5761559

mail : carlo.larizzate@gmail.com – posta certificata: carlo.larizzate@geopec.it

REVISIONI E/O AGGIORNAMENTI

EDIZIONE	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA Direttore Centro Commerciale
0	12 maggio 2018	Impianto	
1	18 maggio 2018	Definizione testo	
2	01 marzo 2019	Aggiornamento	
3			
4			

1. PREMESSA

La valutazione dei rischi è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di protezione e prevenzione, quindi, alla più generale organizzazione della prevenzione aziendale volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ribadisce con ancor più forza l'obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28.

La valutazione riguarderà anche la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Secondo l'art. 28 del D. Lgs. n.81/08 il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

Successivamente, il D.Lgs 03 agosto 2009 n. 106, ha stabilito, tra le varie cose, con gli articoli n. 18 e 19 in merito alla Valutazione dei Rischi e redazione del documento quanto segue:

- La valutazione dei rischi deve tenere conto di quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso la quale è resa la prestazione di lavoro (si pensi ai lavori atipici come la somministrazione di manodopera, il lavoro a tempo determinato, a prestazioni ripartite ecc);
- La valutazione dei rischi da stress lavoro – correlato;
- Il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione da parte del "datore di lavoro", del RSPP, del RLS e del medico competente dove nominato;

- La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, di brevità e comprensibilità;
- Per le imprese di nuova costituzione il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto entro 90 giorni dall'inizio, fermo restando l'obbligo della valutazione immediata;
- Nelle ipotesi previste dall'art. 29, comma 3, il documento di valutazione deve essere aggiornato entro 30 giorni;
- È confermato, per i datori che occupano fino a 10 lavoratori, di ricorrere, temporaneamente, all'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi.

La Società Consortile "IL GALLO" a r.l. di Galliate (NO) non presta direttamente attività operativa tramite lavoratori addetti dipendenti; tutti i servizi gestiti e coordinati dal "Consorzio", sono affidati in appalto a ditte esterne (fornitori di servizi), aventi tutti i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle specifiche mansioni operative.

Quindi non ci troviamo di fronte ad un datore di lavoro vero e proprio, ma avendo la Società Consortile "IL GALLO" a r.l. strumenti e macchinari sui quali interagiscono terzi per le normali operazioni di conduzione e manutenzione, si ritiene comunque necessario procedere come indicato nel presente documento.

1.1 Utilizzazione e consultazione

Il documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo della sicurezza per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante l'attività della Galleria Commerciale sita al livello +1 in relazione ai fattori di rischio presenti. Tutti saranno tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel presente documento.

Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza sono:

- tassativamente obbligatorie
- da impiegare correttamente e continuamente
- da osservare personalmente.

Il documento dovrà essere custodito presso la Direzione della Galleria Commerciale alla quale si riferisce la valutazione dei rischi (art. 29 comma 4, D. Lgs. 81/08).

1.2 Revisione

Il DVR dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo.

Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottati nuovi agenti chimici e nuove attrezzature per lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e/o nuove realizzazioni. L'art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/08 ribadisce, inoltre, che la valutazione dei rischi debba essere

aggiornata anche in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

1.3 Definizioni Ricorrenti

Si adottano, nel presente documento, le seguenti definizioni, secondo l'art. 2 D. Lgs. 81/08:

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

Nel nostro caso il "lavoratore" è la Ditta Esterna che interviene nell'ambito della Galleria Commerciale a prestare la sua opera a fronte di contratto stipulato con la Società Consortile "IL GALLO" a r.l.

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

Nel nostro caso l'"Azienda" è rappresentata dalla Galleria Commerciale.

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad

un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il "datore di lavoro" coincide con l'organo di vertice medesimo.

Nel nostro caso il "datore di lavoro" (che in realtà non è) è rappresentato dalla Società Consortile "IL GALLO" a r.l. nella persona del suo Presidente.

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Nel nostro caso il "Dirigente" è il Direttore della Galleria Commerciale.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Nel nostro caso non abbiamo questa figura.

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Nel nostro caso non abbiamo questa figura.

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 D. Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 del decreto suddetto, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Nel nostro caso non abbiamo questa figura.

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Nel nostro caso viene svolta dalle Ditte "terze" per quanto loro comporta e compete.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D. lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Nel nostro caso, il ruolo di Consulente per la Sicurezza è svolto dal Geom. Carlo Larizzate di Desana (VC).

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Nel nostro caso non abbiamo questa figura.

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D. lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione.

Nel nostro caso non abbiamo questa figura.

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Nel nostro caso la Galleria Commerciale.

2 DATI IDENTIFICATIVI

Ragione sociale	SOCIETA' CONSORTILE DEL CENTRO COMMERCIALE IL GALLO A R.L.
"Datore di Lavoro"	Presidente della Società Consortile IL GALLO a r.l.
Settore produttivo	Commerciale
Codice fiscale	02043320039
P. IVA	02043320039
N.ro dipendenti	
Email

2.1 Sede Legale

Indirizzo	Via Monte Nero n. 38
Città	28066 GALLIATE (NO)
Telefono
Fax

2.2 Elenco Addetti con definizione delle mansioni

N°	Nome	Mansione
1	FRANZETTI Dr. Daniele	Direttore Centro Commerciale
2		

2.3 Figure e Responsabili

Direttore Galleria Commerciale	Dr Daniele FRANZETTI
Consulente per la Sicurezza	Geom. Carlo LARIZZATE
Medico Competente	Non previsto

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Nominativi	non previsto
-------------------	--------------

TITOLARI RUOLI ORGANIZZATIVI

N.	N. RUOLO	TITOLARE	POSIZIONE	RECAPITO TEL.
1	Coordinatore dell'Emergenza	FRANZETTI Daniele	Direttore Centro Commerciale	338/2778434
2	Contatti Esterni e Comunicazioni Interne	FRANZETTI Daniele	Direttore Centro Commerciale	338/2778434
3	Addetti Squadra Evacuazione	FRANZETTI Daniele	Direttore Centro Commerciale	338/2778434
	Componenti Squadra Emergenza IPERCOOP	SPAGNOLO Fabio CANFORINI Clemente BERTINATO Claudio SANALDI Gianluca PAGLINO Nicola MILANI Nicola NICOLOSI Bernardina STASIOLI Silvia SANTACROCE Claudio MILANA Daniela ARCURI Caterina SQUARTINI Barbara DE LUCA Mauro BAZZINI Alessandro BONSIGNORE Marianna RAMELLA Paolo DI SALVO Valentina PICOZZI Andrea	Direttore CA Food CA GV – No Food Capo Reparto Mul. Capo Reparto Ort. Capo Reparto Pan. Capo Reparto Mac. Capo Reparto Gen. Capo Reparto Brico Capo Reparto Gastr. Capo Reparto Libero Capo Reparto Pesch. Capo Reparto Casse Manutenzione Referente Referente Referente Referente	0321/801611 0321/801611 0321/801611 0321/801611 0321/801611 0321/801611 0321/801611 0321/801611 0321/801611 0321/801611 0321/801611 0321/801611 0321/801611 0321/801611 0321/801611 0321/801611 0321/801611 0321/801611
	Componenti Squadra Emergenza SATUR	BAZZINI Andrea DE LUCA Martina SANTORO Giuseppina	La Satur s.r.l. La Satur s.r.l. La Satur S.r.l.	0321/1815413 0321/1815413 0321/1815413
	Galleria / ruoli	ALBANESE Milena GROPPETTI Valeria PIVA Laura RONDENA Anna PARINI Paolo	REVERCHON REVERCHON REVERCHON REVERCHON IMPRONTA SHOES	0321/863202 0321/863202 0321/863202 0321/863202 0321/861518
4	Assistenza disabili			

5	Impianti fissi	Servizio di Portierato di turno	Mission Group	366/3791678
6	Responsabile Squadra Antincendio	FRANZETTI Daniele	Direttore Centro Commerciale	338/2778434
		MARINO Mattia	Mission Group	366/3791678
		PAPPARELLA Alfredo	Mission Group	366/3791678
		PIRALLI Gianfranco	Mission Group	366/3791678
		DI SALVO Alessandra	IPA Servizi Aziendali S.r.l.	0331/422803 (azienda)
		FONIO Rina	IPA Servizi Aziendali S.r.l.	0331/422803 (azienda)
	Componenti Squadra Antincendio IPERCOOP	SPAGNOLO Fabio	Direttore	0321/801611
		CANFORINI Clemente	CA Food	0321/801611
		BERTINATO Claudio	CA GV – No Food	0321/801611
		SANALDI Gianluca	Capo Reparto Mul.	0321/801611
		PAGLINO Nicola	Capo Reparto Ort.	0321/801611
		MILANI Nicola	Capo Reparto Pan.	0321/801611
		NICOLOSI Bernardina	Capo Reparto Mac.	0321/801611
		STASIOLI Silvia	Capo Reparto Gen.	0321/801611
		SANTACROCE Claudio	Capo Reparto Brico	0321/801611
		MILANA Daniela	Capo Reparto Gastr.	0321/801611
		ARCURI Caterina	Capo Reparto Libero	0321/801611
		SQUARTINI Barbara	Capo Reparto Pesch.	0321/801611
		DE LUCA Mauro	Capo Reparto Casse	0321/801611
		BAZZINI Alessandro	Manutenzione	0321/801611
BONSIGNORE Marianna	Referente	0321/801611		
RAMELLA Paolo	Referente	0321/801611		
DI SALVO Valentina	Referente	0321/801611		
PICOZZI Andrea	Referente	0321/801611		
Componenti Squadra Antincendio SATUR (tutto formati per rischio MEDIO)	BAZZINI Andrea	La Satur s.r.l.	0321/1815413	
	DE LUCA Martina	La Satur s.r.l.	0321/1815413	
	SANTORO Giuseppina	La Satur S.r.l.	0321/1815413	
Galleria / ruoli (tutti formati per rischio BASSO)	ALBANESE Milena	REVERCHON	0321/863202	
	GROPPETTI Valeria	REVERCHON	0321/863202	
	PIVA Laura	REVERCHON	0321/863202	
	RONDENA Anna	REVERCHON	0321/863202	
	PARINI Paolo	IMPRONTA SHOES	0321/861518	

Documento di Valutazione Rischi

7	Abilitati al Primo Soccorso	FRANZETTI Daniele	Direttore Centro Commerciale	338/2778434
		MARINO Mattia	Mission Group	366/3791678
		PAPPARELLA Alfredo	Mission Group	366/3791678
		PIRALLI Gianfranco	Mission Group	366/3791678
		ALBANESE Milena	REVERCHON	0321/863202
		GROPPETTI Valeria	REVERCHON	0321/863202
		PIVA Laura	REVERCHON	0321/863202
		RONDENA Anna	REVERCHON	0321/863202
		BAZZINI Andrea	La Satur S.r.l.	0321/1815413
		SANTORO Giuseppina	La Satur S.r.l.	0321/1815413
		FONIO Rina	IPA Servizi Aziendali	0331/422803 (az)
		ABENANTE Marco	Mornati & Paglia Srl	0321/866634
		MORONA Sara	Tab. IL GALLO	0321/806075
		OCCHIPINTI Cristina	DUCAS/Parrucchieri	0321/1644946
DI SALVO Alessandro	IPA Servizi Aziendali	0331/422803 (az)		
LOTTINI Claudia	Nut's	348/3437908		
8	Abilitati al BLS	FONIO Rina	IPA Servizi Aziendali	0331/422803 (az)
		ABENANTE Marco	Mornati & Paglia Srl	0321/866634
		FRANZETTI Daniele	Direzione	338/2778434
		MARINO Mattia	Mission Group	366/3791678
		PAPPARELLA Alfredo	Mission Group	366/3791678
		PIRALLI Gianfranco	Mission Group	366/3791678
		MORONA Sara	Tab. IL GALLO	0321/806075
		OCCHIPINTI Cristina	DUCAS/Parrucchieri	0321/1644946
		DI SALVO Alessandro	IPA Servizi Aziendali	0331/422803 (az)
		GROPPETTI Valeria	Reverchon	0321/863202
LOTTINI Claudia	Nut's	348/3437908		

(°) Titolare Azienda IPA S.p.A. Sig. LURAGHI Roberto 335/8337988

2.4 Descrizione dell'attività lavorativa

Trattasi di Galleria Commerciale ubicata al livello 0 del Centro Commerciale "IL GALLO" di Galliate (NO), composto da un piano terra occupato dall'Ipermercato ad insegna IPERCOOP, dal Punto Vendita (Media Superficie) ad insegna SATUR e da n. 29 negozi, oltre che locali tecnici al di fuori del volume principale.

Al primo piano (livello +1) sono presenti parcheggi coperti (n. 145 posti auto + n. 10 posti motocicli) e scoperti (n. 80 posti auto) la Direzione di Ipercoop, la Direzione del Centro Commerciale, oltre che locali tecnici, ubicati in area riservata.

E' presente anche un secondo livello (livello +2) destinato a parcheggio scoperto, ora inutilizzato (n. 200 posti auto).

Completano il Centro Commerciale n. 1 livello sotterraneo ove è posta la Centrale di Pompaggio Antincendio, al di fuori del volume del fabbricato.

Nell'ampio piazzale circostante il fabbricato vi sono aree adibite a carico/scarico oltre che spazi coltivati a verde ed al parcheggio.

2.5 Identificazione e campo di intervento delle Ditte (fornitori) che operano nell'ambito della Galleria Commerciale

ELENCO DITTE MANUTENTRICI IMPIANTI ANTINCENDIO, ALTRI IMPIANTI E SERVIZI INERENTI

NOMINATIVO DITTA	RESPONSABILE E TELEFONO	TIPO DI DISPOSITIVO IN MANUTENZIONE
GR SERVICE S.R.L.		Fornitura materiale igienico e per igienizzazione
MISSION GROUP		Servizio di Portierato all'interno ed all'esterno del Centro Commerciale
ALL SYSTEM		Ronde notturne – acquisizione allarme
IPA S.p.A.		Pulizie aree comuni interne ed esterne di pertinenza del Centro Commerciale
TIL S.r.l.		Manutenzione impianto di riscaldamento / climatizzazione Manutenzione dotazioni fisse

		antincendio (idranti) Manutenzione dispositivi mobili antincendio (estintori) Manutenzione impianto elettrico Manutenzione impianto idrico
EMERSONE NETWORK POWER ITALIA S.r.l.		Manutenzione USP
Impresa Edile FONTANA S.r.l.		Manutenzioni edili Manutenzioni di piccola idraulica Manutenzioni da fabbro / carpenteria metallica Spurgo fosse biologiche
G.E.D.A. S.r.l.		Manutenzione carrelli parcheggio
FERRARI E 20		Gestione Baby Area ed Info Point
NOVATRON S.r.l.		Manutenzione TVCC e Antintrusione
F.I.M. S.r.l.		Manutenzione aree verdi esterne e verde interno
GEZE		Manutenzione porte automatiche
NOVEL S.r.l.		Manutenzione ascensori e montacarichi
MARGEN S.p.A.		Manutenzione gruppo elettrogeno
SIDI		Interventi di derattizzazione e disinfestazione nelle aree comuni interne ed esterne del Centro Commerciale

3 SORVEGLIANZA SANITARIA

Sulla scorta di quanto indicato in precedenza, (punto 1.3) l'eventuale sorveglianza sanitaria viene svolta dalle Ditte "terze", i Fornitori, che operano presso la Galleria Commerciale e quanto ad essa pertinente.

Pertanto, nell'ambito dei compiti ai quali deve assolvere il Centro Commerciale, quello della "Sorveglianza Sanitaria" è da escludere

4 PRIMO SOCCORSO: DISPOSIZIONI GENERALI

Nel caso della Galleria Commerciale al livello 0, situazioni di Primo Soccorso possono essere rappresentate da:

- Infortunio o malore accusato da un dipendente degli operatori commerciali presenti nel Centro Commerciale;
- Infortunio o malore accusato da un dipendente di una Ditta/Azienda fornitrice operante nell'ambito del Centro Commerciale
- Infortunio accidentale o malore accusato da un cliente presente nell'ambito del Centro Commerciale

Il D. Lgs. 81/08 art.45 prevede che il "datore di lavoro" adotti i provvedimenti in materia di organizzazione di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza sui luoghi di lavoro, stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Occorre stabilire ed adottare procedure organizzative da seguire in caso di infortunio o malore, individuare e designare i lavoratori per lo svolgimento delle funzioni di primo soccorso (art. 18 comma 1 lettera b) e le risorse dedicate.

Si ricordano le seguenti definizioni:

- pronto soccorso: procedure complesse con ricorso a farmaci e strumentazione, orientate a diagnosticare il danno ed a curare l'infortunato, di competenza di personale sanitario
- primo soccorso: insieme di semplici manovre orientate a mantenere in vita l'infortunato ed a prevenire possibili complicazioni in attesa dell'arrivo di soccorsi qualificati; deve essere effettuato da qualsiasi persona.

Tutte le procedure sono adottate dal "datore di lavoro", in collaborazione con il medico competente, condiviso dagli addetti al primo soccorso e dai RLS e portato alla conoscenza di tutti i lavoratori, di fatto a livello di Centro Commerciale, tutte figure non presenti.

Per questo tipo di attività la competenza è della Squadra di Primo Soccorso del Centro Commerciale IL GALLO.

Nella formulazione delle procedure si terranno presenti:

- le informazioni fornite dal documento di valutazione dei rischi
- le informazioni fornite dalle schede di sicurezza dei prodotti chimici, qualora utilizzati dalle Aziende/Ditte operanti nel Complesso siano esse Fornitori che Operatori, che vanno sempre tenute aggiornate

Si devono, inoltre, precisare ruoli, compiti e procedure, come riportato di seguito:

chi assiste all'infortunio: deve allertare l'addetto al primo soccorso riferendo quanto è accaduto

l'addetto al primo soccorso: deve accertare la necessità di

aiuto dall'esterno ed iniziare l'intervento di primo soccorso tutti: a seconda dei casi mettere in sicurezza se stessi e gli altri oppure, se non si è coinvolti, rimanere al proprio posto in attesa di istruzioni gli Addetti di Portierato: individuare il miglior percorso per l'accesso al luogo, mantenere sgombri i passaggi, predisporre eventuali mezzi per il trasporto dell'infortunato Azienda/Ditta interessata: mettere a disposizione dei soccorritori la scheda di sicurezza in caso di infortunio con agenti chimici.

Compiti di Primo Soccorso

Gli incaricati al primo soccorso sono stati opportunamente formati ed addestrati ad intervenire prontamente ed autonomamente per soccorrere chi s'infortuna o accusa un malore e hanno piena facoltà di decidere se sono sufficienti le cure che possono essere prestate in loco o se invece è necessario ricorrere a soccorritori professionisti.

Gli incaricati al primo soccorso devono svolgere i seguenti compiti:

al momento della segnalazione, devono intervenire tempestivamente, sospendendo ogni attività che stavano svolgendo prima della chiamata, laddove è possibile saranno temporaneamente sostituiti, in quanto gli incaricati saranno esonerati, per tutta la durata dell'intervento, da qualsiasi altra attività.

L'azione di soccorso è circoscritta al primo intervento su qualsiasi persona bisognosa di cure immediate e si protrae, senza interferenze di altre persone non competenti, fino a che l'emergenza non sia terminata. In caso di ricorso al 118, l'intervento si esaurisce quando l'infortunato è stato preso dal personale dell'ambulanza o in caso di trasporto in auto in ospedale dal personale del Pronto Soccorso.

Gli interventi di primo soccorso sono finalizzati al soccorso di chiunque si trovi nei locali del Centro Commerciale.

Nei casi più gravi, gli incaricati al Primo Soccorso, se necessario, accompagnano o dispongono il trasporto in ospedale dell'infortunato, utilizzando l'automobile dell'azienda o un'altra autovettura prontamente reperita. Qualora un incaricato di Primo Soccorso riscontri carenze nella dotazione delle valigette di primo soccorso o nell'infermeria, deve avvisare il coordinatore, il quale provvede a trasferire la segnalazione alla persona che svolge la funzione di addetto alla gestione dei materiali.

Durante le prove d'evacuazione, tutti gli incaricati di Primo Soccorso debitamente e preventivamente avvisati ed istruiti da chi organizza la prova, devono rimanere nei luoghi loro assegnati per poter intervenire prontamente in caso di necessità.

In caso di evacuazione non simulata, tutti gli incaricati di Primo Soccorso presenti sono impegnati nella sorveglianza delle operazioni (a meno che non svolgano anche la mansione di addetto all'antincendio) ed usciranno solo dopo che si sono completate tutte le operazioni di sfollamento.

Compiti del centralinista

Il centralinista attiva il 112 solo su richiesta dell'incaricato di Primo Soccorso fornendo le seguenti indicazioni:

- numero di telefono della Galleria Commerciale al livello +1
- indirizzo esatto ed eventuali riferimenti geografici ed istruzioni per raggiungerla
- numero degli infortunati
- tipo di infortunio
- se l'infortunato parla, si muove, respira eventuale emorragia.

La trasmissione al centralinista delle informazioni riferite alle condizioni dell'infortunato deve essere assicurata dall'incaricato di Primo Soccorso che richiede l'intervento.

Cassetta di Pronto Soccorso e Pacchetto di Medicazione

Ai fini del primo soccorso le aziende sono classificate in 3 gruppi, A, B e C (art. 1 del D.M. 388/2003), tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio:

Gruppo A:

I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del D. Lgs. n. 334/99, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D. Lgs. n. 230/95, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D. Lgs. n. 624/96, lavori in sotterraneo di cui al D. P.R. n. 320/56, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il "datore di lavoro" deve garantire le seguenti attrezzature:

- cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 (D.M. 388/2003), da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza

sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Mentre nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il "datore di lavoro" deve garantire le seguenti attrezzature:

- pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2 (D.M. 388/2003) da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Data la tipologia di attività svolta dalla Galleria Commerciale al livello 0, la stessa viene equiparata ad Azienda del Gruppo C, quindi deve essere dotata di "pacchetto di medicazione".

Contenuto Minimo del Pacchetto Di Medicazione (Allegato 2 D.M. 388/03):

Guanti sterili monouso (2 paia)

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)

Pinzette da medicazione sterili monouso (1)

Confezione di cotone idrofilo (1)

Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)

Un paio di forbici (1)

Un laccio emostatico (1)

Confezione di ghiaccio pronto uso (1)

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

5 GESTIONE EMERGENZA: DISPOSIZIONI GENERALI

In base all'art. 43 D. Lgs. 81/08 il "datore di lavoro" per quanto riguarda la gestione delle emergenze deve organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza e designare i rispettivi addetti.

Tutti i lavoratori che potrebbero essere esposti a un pericolo grave e immediato devono essere formati ed informati circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare, con precise istruzioni su come cessare le normali attività di lavoro e mettersi al sicuro.

Dovrà essere redatto il piano di emergenza ed evacuazione (DM 10 marzo 1998, Allegato VIII) dove andranno elencate le procedure da attivare e le misure straordinarie da adottare, prontamente ed in forma coordinata, al verificarsi di una emergenza.

Scopo fondamentale del piano di emergenza è pertanto quello di definire le principali azioni che le persone devono svolgere, i comportamenti da tenere ed i mezzi da utilizzare in caso di emergenza.

Gli obiettivi su cui è stato impostato il Piano di Gestione dell'Emergenza e di Evacuazione sono i seguenti:

- salvaguardare la vita umana
- proteggere i beni materiali
- tutelare l'ambiente
- limitare i danni alle persone e prevenirne ulteriori
- prestare soccorso alle persone coinvolte nell'emergenza
- circoscrivere e contenere l'evento sia per interromperne o limitarne l'escalation (in modo da non coinvolgere impianti e/o strutture che a loro volta potrebbero, se interessati, diventare ulteriore fonte di pericolo) sia per limitare i danni e permettere la ripresa dell'attività produttiva al più presto
- attuare provvedimenti tecnici ed organizzativi per isolare e bonificare l'area interessata dalla emergenza
- consentire un'ordinata evacuazione, se necessaria
- assicurare il coordinamento con i servizi di emergenza esterni.

Il raggiungimento dei citati obiettivi viene realizzato attraverso:

- un'adeguata informazione e formazione del personale e/o dei collaboratori
- la designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in emergenza
- la segnalazione dei percorsi per il raggiungimento dei luoghi sicuri
- la segnalazione dei mezzi di estinzione e di intervento
- una corretta gestione dei luoghi di lavoro (non ostruzione delle vie di esodo, rimozione, occultamento o manomissione degli equipaggiamenti di emergenza, ecc.)
- una corretta e puntuale manutenzione degli impianti e delle attrezzature di lavoro
- un adeguato coordinamento con i Responsabili dei Servizi di emergenza esterni ed i necessari contatti e collegamenti con le Autorità locali.

Il Piano di Gestione dell'Emergenza e di Evacuazione sarà aggiornato in tutti i casi di intervenute modifiche impiantistiche o alla struttura organizzativa.

Inoltre, una volta all'anno, sarà organizzata una simulazione di emergenza al fine di individuare eventuali deficienze tecniche-organizzative che potrebbero evidenziarsi in caso di reale emergenza.

IN CASO DI SEGNALE D'ALLARME

- Mantenere la calma.
- Uscire dagli ascensori e/o montacarichi appena possibile.
- Evitare di utilizzare il telefono (se non per motivi strettamente connessi all'emergenza).
- Se l'area in cui ci si trova non è interessata dall'emergenza, restare in attesa di istruzioni al proprio posto di lavoro.
- Evitare di correre lungo scale e corridoi.
- Non ingombrare i percorsi interni, onde consentire il libero transito ai mezzi di soccorso (eventualmente provvedere allo sgombero degli ostacoli al traffico interno).
- Una volta raggiunti i "Punti di Raccolta" previsti, restare uniti in modo da facilitare il censimento ed attendere istruzioni dagli addetti alla emergenza. Non recarsi alla propria auto per spostarla. Ci potrebbe creare confusione e intralcio ai mezzi di soccorso.

N.B. Chiunque si trovi in compagnia di personale esterno è tenuto ad accompagnarlo durante l'emergenza fino al luogo di raduno.

5.1 Recapiti telefonici di emergenza

EVENTO	CHI CHIAMARE	N.ro Tel.
Emergenza Incendio	Vigili del Fuoco	112
Emergenza Incendio	Vigili del Fuoco di Novara	0321/440611
Emergenza Sanitaria	Pronto Soccorso	112
Emergenza Sanitaria		
Forze dell'ordine	Carabinieri	112
	Polizia di Stato	112
Guasti impiantistici	Segnalazione guasti (acqua e gas)	
	Segnalazione guasti (elettricità)	

Altri numeri	Numero Interno di Emergenza	366/3791678
Indirizzi utili		

6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 81/08, in considerazione dei rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, il Personale delle Ditte Fornitrici che prestano la loro opera nell'ambito del Centro Commerciale " IL GALLO" avrà l'obbligo d'uso di dispositivi di protezione individuali, conformi a quelli previsti dall'allegato VIII del D.Lgs. 81/08.

I DPI dovranno essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475.

I DPI inoltre dovranno avere le seguenti caratteristiche (art. 76, comma 1 D.lgs. 81/08) :

- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
- essere scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
- potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

Nel caso fosse necessario adottare DPI multipli, questi dovranno essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti (art. 76, comma 2, D. Lgs. 81/08).

6.1 Obblighi del "Datore di lavoro"

Ai sensi dell'art. 77 comma 1, D. Lgs. 81/08, il "datore di lavoro" (il titolare della Ditta Fornitrice) dovrà scegliere i DPI avendo:

- effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi valutati, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con quelle individuate al punto precedente aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Il "datore di lavoro", in base all'art. 77 comma 2, del D. Lgs. 81/08, dovrà avere individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione dell'entità, frequenza ed esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e prestazioni del DPI.

Inoltre, il "datore di lavoro" in base all'art. 77 comma 4 D. Lgs. 81/08, dovrà:

- mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene,

- mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie
- provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante
 - fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori
 - informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge
 - rendere disponibile ai propri dipendenti operanti nell'ambito del Centro Commerciale informazioni adeguate su ogni DPI
 - assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

6.2 Obblighi dei lavoratori

I lavoratori delle Ditte Fornitrici della Galleria e/o del Centro Commerciale, dovranno sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal "datore di lavoro". I lavoratori in questione dovranno utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato, inoltre dovranno avere cura dei DPI messi a loro disposizione e non apportarvi modifiche di propria iniziativa (art. 78 comma 3 D. Lgs. 81/08).

Al termine dell'utilizzo i lavoratori dovranno seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI e segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione (art. 78, comma 4 e 5, D. Lgs. 81/08)

6.3 DPI in dotazione

Per attività lavorative che sottopongono il lavoratore a determinati rischi, non eliminabili o riducibili entro limiti di accettabilità con altre misure, si dovrà fare uso dei DPI indicati dalla propria Azienda.

6.4 Obbligo della Ditta Fornitrice

Le ditte Fornitrici, per regolarizzare il proprio rapporto con la Direzione del Centro Commerciale dovranno, all'atto della firma del contratto, consegnare :

- elenco dei DPI in dotazione al personale
- prova dell'avvenuta formazione ed addestramento svolta dalla Ditta o da altro soggetto da lei incaricato.

7 SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

Il D.Lgs 81/08 all'art. 222 definisce:

agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente
agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente
agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti precedenti, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

Le vie attraverso le quali gli agenti chimici si possono introdurre nell'organismo sono:

Inalazione: le conseguenze più o meno gravi dipendono dalla dimensione delle particelle inalate e si possono limitare ad infezioni delle vie respiratorie superiori (particelle di dimensioni superiori a 10 micron) oppure raggiungere i polmoni (particelle di dimensioni inferiori a 10 micron). Le particelle con dimensioni inferiori a 0,5 micron non sono trattenute dal sistema respiratorio.

Penetrazione attraverso la cute o le mucose: si possono avere fenomeni di irritazione, dermatiti, ustioni chimiche e contaminazioni. Il contatto interessa la parte del corpo esposta all'agente chimico, ma nel caso di sostanze facilmente assorbite, si possono diffondere nell'organismo umano e dare fenomeni di intossicazione.

Ingestione: l'ingestione pu avvenire attraverso l'esposizione ad aria inquinata da polveri o fumi, oppure per contaminazione delle mani e del viso o del cibo e delle bevande. In questo caso si pu avere intossicazione con danni anche gravi.

Gli agenti chimici sono suddivisi nelle seguenti classi in funzione della loro potenzialità:

- Esplosivi (E): possono detonare in presenza di una fiamma o in conseguenza di urti o sfregamenti
- Comburenti (C): possono provocare l'accensione di materiali combustibili o, se in miscela con questi, possono addirittura esplodere
- Altamente infiammabili (F+): hanno un punto di infiammabilità molto basso ed un punto di ebollizione basso

- Facilmente infiammabili (F): possono infiammarsi a contatto con l'aria ed a temperatura ambiente, oppure possono infiammarsi in seguito ad un breve contatto con una sorgente e continuare a bruciare anche dopo allontanamento della sorgente
- Infiammabili: hanno un basso punto di infiammabilità
- Molto tossici (T+): in caso di ingestione, inalazione o contatto con la cute di piccolissime quantità possono essere mortali o provocare lesioni acute o croniche
- Tossici (T): in caso di ingestione, inalazione o contatto con la cute di piccole quantità possono essere mortali o provocare lesioni acute o croniche
- Nocivi (Xn): sono tali le sostanze con DL50 superiore a quello previsto per poterle classificare come molto tossiche o tossiche
- Corrosivi (C): possono esercitare azione distruttiva a contatto con tessuti vivi
- Irritanti (Xi): il loro contatto con la pelle o le mucose pu provocare una reazione infiammatoria
- Cancerogeni: possono provocare il cancro per inalazione, ingestione o contatto con la pelle
- Teratogeni: possono provocare malformazioni all'embrione
- Mutageni: possono modificare la mappa genetica cellulare.

In caso di soccorso a terzi, dovuto perché hanno fatto utilizzo, manipolazione e/o stoccaggio di agenti chimici, venendone a contatto ricordarsi che:

Ogni recipiente contenente un prodotto pericoloso deve essere etichettato da chi l'ha riempito.

Il fornitore deve predisporre una scheda con i dati sulla sicurezza e deve trasmetterla all'utilizzatore.

Una priorità assoluta è rappresentata dal censimento dei prodotti pericolosi per limitarne l'impiego e cercare prodotti sostitutivi meno pericolosi, soprattutto per quelli cancerogeni.

Far conoscere la composizione dei prodotti o delle preparazioni pericolose (etichettatura chiara, informazione verbale o scritta, se necessario). Informare sistematicamente in anticipo ogni lavoratore sui rischi che presentano per la sua salute o la sua sicurezza, prima di utilizzarli e sulle modalità operative oltre che sulle condizioni e le precauzioni per l'uso. Limitare il numero dei lavoratori esposti all'azione dei prodotti pericolosi, controllare e rispettare i livelli di esposizione regolamentari, tener conto dei valori raccomandati (i valori limite di esposizione e i valori medi sono stati definiti per un grande numero di sostanze).

Sviluppare i mezzi di protezione collettiva (captazione alla fonte, aerazione, purificazione dei locali, mezzi di rilevamento, ecc.) o quando ci non sia possibile, utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Predisporre una nota informativa con le avvertenze per ogni posto di lavoro che espone i lavoratori a prodotti pericolosi, per informarli sui rischi e le precauzioni da prendere.

IMPORTANTE (!!!)

Tutte queste informazioni dovranno essere concordate e verificate con il Fornitore eventualmente interessato ad uno scenario di questa tipologia.

Tutto quanto indicato nei precedenti punti 6 e 7 deve essere concordato, controllato, verificato, dal Direttore del Centro Commerciale, con cadenza periodica, affinché sia sempre monitorata la situazione comportamentale degli operatori che le Ditte Fornitrici inviano per gli interventi di loro competenza.

VERIFICA PERIODICA GENERALE DELLE DITTE FORNITRICI


Al fine del monitoraggio dei Fornitori, è opportuno ed obbligatorio, da parte del Direttore del Centro Commerciale che, periodicamente, alle scadenze alle quali il documento è soggetto, che agli stessi Fornitori venga richiesto il D.U.R.C. oltre che, almeno una volta l'anno al rinnovo del contratto, copia del libro matricola.

8 VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi esamina in maniera sistematica tutti gli aspetti dei luoghi di lavoro, per definire le possibili od eventuali cause di lesioni o danni. La valutazione dei rischi è stata strutturata ed attuata in modo da consentire di:

- identificare i luoghi di lavoro (area di competenza, ambienti, postazioni di lavoro)
- identificare i pericoli e le fonti potenziali di rischio, presenti in tutte le fasi lavorative di ogni area della Galleria Commerciale al livello 0 e/o spazi accessori, spazi comuni e locali tecnici.
- individuare i soggetti esposti, direttamente o indirettamente, anche a pericoli particolari
- stimare i rischi, considerando adeguatezza e affidabilità delle misure di tutela già in atto
- definire le misure di prevenzione e protezione, atte a cautelare i lavoratori, secondo le seguenti gerarchie ed obiettivi:
 - eliminazione dei rischi
 - riduzione dei rischi (privilegiando interventi alla fonte)
- programmare le azioni di prevenzione e protezione con priorità derivanti da:
 - gravità dei danni
 - probabilità di accadimento
 - numero di lavoratori esposti
 - complessità delle misure di intervento (prevenzione, protezione, ecc.) da adottare.

Effettuare la valutazione dei rischi comporta una serie di azioni descritte nel seguente diagramma di flusso:



8.1 Metodologia adottata

La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell'entità dell'esposizione e dalla gravità degli effetti; infatti, il rischio può essere visto come il prodotto della Probabilità P di accadimento per la Gravità del Danno D:

$$R = P \times D$$

Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si definisce una scala delle Probabilità, riferendosi ad una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenendo conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che potrebbero comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Di seguito è riportata la Scala delle Probabilità:

Livello	Criteri
Non Probabile	Non sono noti episodi già verificatisi. L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti.
Possibile	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
Probabile	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non automatico e/o diretto. E' noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un danno.

Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia da eliminare ed il verificarsi del danno ipotizzato. Si sono già verificati danni conseguenti all'anomalia evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili.
---------------------	---

Per quanto concerne l'Entità dei Danni, si fa riferimento alla reversibilità o meno del danno.

Di seguito è riportata la Scala dell'Entità del Danno:

Livello	Criteri
Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
Modesto	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
Significativo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

Combinando le due scale in una matrice si ottiene la Matrice Dei Rischi, nella quale ad ogni casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità dei danni.

Di seguito è riportata la matrice che scaturisce dalle suddette scale:

Legenda Rischio	DANNO			
	Lieve(1)	Modesto(2)	Significativo(3)	Grave(4)
Basso				
Accettabile				
Notevole				
Elevato				
PROBABILITÀ				
Non Probabile (1)	1	2	3	4
Possibile (2)	2	4	6	8

Probabile (3)	3	6	9	12
Altamente probabile (4)	4	8	12	16

Classe di Rischio	Priorità di Intervento
Elevato (12 R 16)	Azioni correttive Immediate L'intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà previsto l'onere dell'intervento stesso.
Notevole (6 < R < 9)	Azioni correttive da programmare con urgenza L'intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche successivamente a quelli stimati con priorità alta.

Accettabile (3 < R < 4)	Azioni correttive da programmare a medio termine Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti.
Basso (1 < R < 2)	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

9 PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

I fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative sono stati ordinati in tre categorie:

- ❑ Rischi per la sicurezza (di natura infortunistica) dovuti a:
 - strutture
 - macchine
 - impianti elettrici
 - sostanze e preparati pericolosi
 - incendio ed esplosioni.
- ❑ Rischi per la salute (di natura igienico-ambientale) dovuti a:
 - agenti chimici
 - agenti fisici
 - agenti biologici.

- ❑ Rischi trasversali (per la salute e la sicurezza) dovuti a:
 - organizzazione del lavoro
 - fattori ergonomici
 - fattori psicologici
 - condizioni di lavoro difficili.

RISCHI PER LA SICUREZZA

I rischi per la sicurezza, o rischi infortunistici si riferiscono al possibile verificarsi di incidenti/infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dai lavoratori in conseguenza di un impatto fisico/traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.).

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi:

- ❑ Rischi da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro (illuminazione normale e di emergenza, pavimenti, uscite, porte, locali sotterranei, ecc.)
- ❑ Rischi da carenza di sicurezza su macchine e apparecchiature (protezione degli organi di avviamento, di trasmissione, di comando, protezione nell'uso di ascensori, montacarichi e tappeti mobili, uso di apparecchi a pressione, protezione nell'accesso a vasche, serbatoi e simili)
- ❑ Rischi da manipolazione di agenti chimici pericolosi (infiammabili; corrosivi, comburenti, esplosivi, ecc.).
- ❑ Rischi da carenza di sicurezza elettrica
- ❑ Rischi da incendio e/o esplosione (presenza di materiali infiammabili, carenza di sistemi antincendio e/o di segnaletica di sicurezza).

RISCHI PER LA SALUTE

I rischi per la salute o rischi igienico-ambientali sono responsabili del potenziale danno dell'equilibrio biologico e fisico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'esposizione a rischi di natura chimica, fisica e biologica.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi:

- ❑ Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze/preparati chimici pericolosi (per ingestione, contatto cutaneo inalazione di polveri, fumi,

nebbie, gas e vapori).

☐ Rischi da agenti fisici:

rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo)
con propagazione dell'energia sonora nel luogo di lavoro
vibrazioni (presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti) con propagazione delle
vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta ultrasuoni

radiazioni ionizzanti

radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che impiegano
radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse e ultraviolette, luce
laser)

microclima (temperatura, umidità, ventilazione, calore radiante,
condizionamento)

illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di
lavoro, non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di
videoterminali).

- ☐ Rischi di esposizione connessi all'impiego e manipolazione di organismi e
microrganismi patogeni e non, colture cellulari, endoparassiti umani.

RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI

Tali rischi, sono individuabili all'interno della complessa articolazione che
caratterizza il rapporto tra il lavoratore e l'organizzazione del lavoro con interazioni
di tipo ergonomico, ma anche psicologico ed organizzativo.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi:

- ☐ Organizzazione del lavoro (sistemi di turni, lavoro notturno ecc.)
- ☐ Fattori psicologici (intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro,
ecc.)
- ☐ Fattori ergonomici (ergonomia dei dispositivi di protezione individuale e del
posto di lavoro).

10 IDENTIFICAZIONE FATTORI DI RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE

Le rilevazioni in campo e la raccolta degli elementi critici è stata effettuata per ogni attività lavorativa, per individuare possibili fonti di pericolo/rischio correlate alla natura dei luoghi ed alla presenza di macchine, sostanze, attrezzature ed impianti. Per ciascuna delle criticità individuate è stato stimato il livello di rischio e le relative misure di prevenzione, riportati per ogni Fornitore nel D.U.V.R.I. che, redatto in duplice copia, è stato consegnato al Fornitore stesso dall'Ufficio di Direzione.

11 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

Il mantenimento ed il costante aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione in atto viene assicurato anche mediante l'applicazione di specifiche procedure gestionali.

Nel particolare:

11.a. SANIFICAZIONE STRUTTURE LUDICHE E GIOCHI DONDOLANTI

Al fine di ridurre al minimo il verificarsi di episodi dipendenti da rischi di natura igienico ambientale, deve essere predisposta una manutenzione programmata rappresentata da lavaggio/pulizia sia delle strutture ludiche (ad esempio play ground) che dei giochi dondolanti presenti in Galleria.

Dovrà essere stilato un protocollo di intervento nel quale dovranno essere indicate modalità, periodicità e natura degli interventi adottati oltre che la tipologia delle sostanze che verranno impiegate per le operazioni di sanificazione, con allegate le schede tecniche.

11.b. ANALISI BATTERIOLOGICA DELLE VIE AERULICHE DELL'IMPIANTO CLIMA OLTRE CHE DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO/SANITARIO

Dovranno essere osservate le disposizioni dettate dalle nuove Linee Guida Italiane per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, approvate in Conferenza Stato Regioni nel maggio 2015.

Il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 considera il rischio derivante da Legionella, nel suo Titolo X (Esposizione ad agenti biologici).

All'Allegato XLVI sia Legionella pneumophila che le rimanenti specie patogene per l'uomo (Legionella spp.) sono classificate quali agente biologico del gruppo 2.

Pertanto, sulla base di quanto definito all'Art. 271, il Datore di Lavoro (nel ns. caso con la Società Consortile IL GALLO a r.l.) ha l'obbligo di valutare il rischio legionellosi presso ciascun sito di sua responsabilità e, di conseguenza, deve:

- Effettuare la redazione di un completo Documento di Valutazione del Rischio Legionellosi.
- Adottare misure protettive e preventive in relazione al rischio valutato (Piano di Controllo).

Ciascun Datore di lavoro ha l'obbligo di considerare che il Rischio Legionellosi può riguardare sia i propri lavoratori sia coloro che frequentano ciascun sito sotto la sua responsabilità. Pertanto, si ha l'obbligo di effettuare una valutazione del rischio così da mettere in atto tutte le misure di prevenzione e controllo necessarie, non solamente in risposta ad un caso di Legionellosi, ma prima che questo si verifichi, quale prevenzione del rischio.

Con l'emissione delle nuove specifiche Linee Guida Italiane, il Controllo del Rischio Legionellosi non può ora essere perseguito esclusivamente tramite campionamenti d'acqua ma richiede uno studio accurato e dettagliato di ogni singolo impianto potenzialmente a rischio.

Mediante tale studio sarà possibile definire ed implementare successivamente il Piano di Controllo del Rischio Legionellosi specifico per singoli impianti al fine di aderire completamente a quanto dettato dalle specifiche Linee Guida Nazionali del Ministero della Sanità Italiano (G.U. del 05.05.2000) ed il conseguente Accordo tra il Ministro della Salute e le Regioni e le Province autonome (G.U. del 04.02.2005 e 07.05.2015) e tale da tutelare efficacemente la salute dei lavoratori e gli ospiti del sito nel quale è esercitato, oltre che gli aspetti legali e l'immagine istituzionale.

Pertanto, dovrà essere elaborato un Documento di Valutazione del Rischio specifico comprensivo delle indicazioni utili ad implementare il Piano di Controllo del Rischio Legionellosi degli impianti, in aderenza a quanto dettato dalle specifiche nuove Linee Guida Nazionali.

COME INTERVENIRE

- Realizzare ispezione completa degli impianti potenzialmente a rischio di infezione da Legionella spp..
- Definire una previsione del rischio d'infezione.
- Revisionare le procedure di controllo, gestione e manutenzione degli impianti interessati per minimizzare tale rischio.
- Definire e programmare interventi di controllo dello sviluppo del batterio Legionella spp.

IMPIANTI COINVOLTI

Sono identificati diversi impianti potenzialmente coinvolti nella moltiplicazione e diffusione di Legionella spp. nell'ambiente, da valutare nell'analisi in oggetto:

- Impianto acqua fredda sanitaria
- Impianto acqua calda sanitaria
- Impianto Antincendio

Gli impianti che non saranno valutati potenzialmente a rischio Legionellosi, saranno comunque inseriti nel Documento di Valutazione in un paragrafo che li elencherà, insieme alla motivazione delle ragioni per le quali non determinino un rischio Legionellosi.

In occasione dell'Ispezione, l'elenco sopracitato potrà essere integrato con ulteriori impianti

potenzialmente a rischio Legionellosi che eventualmente saranno rilevati dal Tecnico verificatore, responsabile della redazione della Valutazione del Rischio specifico.

LA PROCEDURA CONSISTE IN

- Ispezione degli impianti con relativa registrazione fotografica.
- Prelievo di un rappresentativo numero (3 stimati) di campioni di acqua per la ricerca di Legionella spp. mediante Analisi di Laboratorio Certificato.

- Valutazione delle procedure operative e manutentive in essere.
- Definizione dei rischi in termini di aerosol prodotto, proliferazione batterica e suscettibilità della popolazione che lavora presso il sito.
- Implementazione di un sistema standardizzato di Valutazione.
- Presentazione del lavoro svolto al personale responsabile.

In data 31.08.2018 è stata effettuata la Valutazione del Rischio Legionellosi e Piano di Controllo per il Centro Commerciale "IL GALLO", redatto da ENVIRONMENTAL HYGIENE SEVICES NALCO ITALIANA S.r.l., via G. Ferraris n. 52 – Montebelluna (TV) che si allega al presente DVR, quale parte integrante.

12 SEGNALETICA DI SICUREZZA

In base alla definizione dell'art. 162 D. Lgs. 81/08 la segnaletica di sicurezza è quella segnaletica che riferita ad un oggetto, attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

Ai sensi dell'art. 163 D. Lgs. 81/08, quando, anche a seguito della valutazione effettuata, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII del succitato decreto.

Nel nostro caso la Galleria Commerciale al livello 0, sia per quanto riguarda gli spazi comuni a disposizione del pubblico, che le aree riservate agli impianti tecnologici, è abbondantemente attrezzata dal punto di vista della segnaletica di sicurezza e di informazione.

13 VALUTAZIONE DEL RISCHIO D'INCENDIO

CRITERI PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:

- a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
- b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- d) valutazione del rischio residuo di incendio;
- e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO

Materiali combustibili e/o infiammabili

I materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione.

Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché essi sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio.

A titolo esemplificativo essi sono:

- vernici e solventi infiammabili;
- adesivi infiammabili;
- gas infiammabili;
- grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;
- materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;
- grandi quantità di manufatti infiammabili;
- prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio;

- prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
- vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.

Sorgenti di innesco

Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici. A titolo esemplificativo si citano:

- presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura;
- presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
- presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
- uso di fiamme libere;
- presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.

IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI E DI ALTRE PERSONE PRESENTI ESPOSTI A RISCHIO DI INCENDIO

Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare per i piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio.

Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro. A titolo di esempio si possono citare i casi in cui:

- siano previste aree di riposo;
- sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;
- siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;
- siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;

- siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;
- siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.

ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO

Per ciascun pericolo di incendio identificato, é necessario valutare se esso possa essere:

- eliminato;
- ridotto;
- sostituito con alternative più sicure;
- separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività.
- Occorre stabilire se tali provvedimenti, qualora non siano adempimenti di legge, debbano essere realizzati immediatamente o possano far parte di un programma da realizzare nel tempo.

Criteria per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili I criteri possono comportare l'adozione di una o più delle seguenti misure:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi;
- rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio;
- riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innescò diretto dell'imbottitura;
- miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.

Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore

Le misure possono comportare l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:

- rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;
- schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco;
- installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
- pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;
- adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori;
- identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree;
- divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.

A) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

B) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso é da ritenersi limitata.

C) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:

→ per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non é possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Tali luoghi comprendono:

- aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
- aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
- aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;

- aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
- edifici interamente realizzati con strutture in legno.

Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:

- molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
- una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;
- nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.

Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

QUESTA E' LA CLASSIFICAZIONE NELLA QUALE RIENTRANO I CENTRI COMMERCIALI

ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA

Nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, che hanno attuato le misure previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto attiene il comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali, compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di spegnimento, sistemi di rivelazione ed allarme, impianti tecnologici, è da ritenere che le misure attuate in conformità alle vigenti disposizioni siano adeguate.

Per le restanti attività, fermo restando l'obbligo di osservare le normative vigenti ad esse applicabili, ciò potrà invece essere stabilito seguendo i criteri relativi alle misure di prevenzione e protezione riportati nel presente documento.

Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste nel presente documento, si dovrà provvedere ad altre misure di sicurezza compensative. In generale l'adozione di una o più delle seguenti misure possono essere considerate compensative:

A) VIE DI ESODO

- 1) riduzione del percorso di esodo;
- 2) protezione delle vie di esodo;
- 3) realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite;
- 4) installazione di ulteriore segnaletica;
- 5) potenziamento dell'illuminazione di emergenza;
- 6) messa in atto di misure specifiche per persone disabili;
- 7) incremento del personale addetto alla gestione dell'emergenza ed all'attuazione delle misure per l'evacuazione;
- 8) limitazione dell'affollamento.

B) MEZZI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO

- 1) realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici;
- 2) installazione di impianti di spegnimento automatico

C) RIVELAZIONE ED ALLARME ANTINCENDIO

- 1) installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e. sostituendo un allarme azionato manualmente con uno di tipo automatico);
- 2) riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di incendio;
- 3) installazione di impianto automatico di rivelazione incendio;
- 4) miglioramento del tipo di allenamento in caso di incendio (p.e. con segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione messaggi tramite altoparlante, etc.);
- 5) nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle attività in modo che un qualsiasi principio di incendio possa essere individuato immediatamente dalle persone presenti.

D) INFORMAZIONE E FORMAZIONE

- 1) predisposizione di un programma di controllo e di regolare manutenzione dei luoghi di lavoro;

- 2) emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria informazione sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei servizi di pulizia e manutenzione;
- 3) controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di incendio;
- 4) realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori.

REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

Nella redazione della valutazione dei rischi deve essere indicato, in particolare:

- la data di effettuazione della valutazione;
- i pericoli identificati;
- i lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati;
- le conclusioni derivanti dalla valutazione.

REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

La procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede un aggiornamento in relazione alla variazione dei fattori di rischio individuati.

Ogni luogo di lavoro deve essere tenuto continuamente sotto controllo per assicurare che le misure di sicurezza antincendio esistenti e la valutazione del rischio siano affidabili.

La valutazione del rischio deve essere oggetto di revisione se c'è un significativo cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati o depositati, o quando l'edificio è oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti.

14) SCHEDA ANAGRAFICA DELL'ATTIVITA'

Al di là di tutto quanto indicato in precedenza, a puro titolo informativo/ normativo, l'attività in questione, rappresentata dal Centro Commerciale "IL GALLO" di Galliate (NO), rientra tra quelle comprese nell'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, punto 9.2 comma g), quale attività a RISCHIO ELEVATO, essendo tutta l'area di vendita delle varie attività un unico ambiente non compartimentata.

ATTIVITÀ SVOLTE ALL'INTERNO DELL' ATTIVITA'

Elenco attività soggette a parere VVF:

Attività n° 69.3.C → Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi. Oltre i 1.500 mq.

Attività n°74.3.C. → Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile gassoso con potenzialità superiore a 700 KW

Attività n°75.4.C. → Autorimessa privata superiore a 3.000 mq. di superficie

Attività n°49.3.C → Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 700 KW

Attività n°70.1.B → Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 mq con quantitativi di merci e materiale combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg. (fino a 3.000 mq)

Attività n°12.1.A → Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 mc fino a 9 mc

MATERIALI IMMAGAZZINATI E MANIPOLATI

- Tessuti
- Carta
- Materie plastiche
- Articoli in legno
- Alcool, profumi, sostanze infiammabili, etc. entro box e negli espositori dei negozi

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL LUOGO DI LAVORO

Trattasi di Galleria Commerciale ubicata al livello 0 del Centro Commerciale "IL GALLO" di Galliate (NO), composto da un piano terra occupato dall'Ipermercato ad insegna IPERCOOP, dal Punto Vendita (Media Superficie) ad insegna SATUR e da n. 29 negozi, oltre che locali tecnici al di fuori del volume principale.

Al primo piano (livello +1) sono presenti parcheggi coperti (n. 145 posti auto + n. 10 posti motocicli) e scoperti (n. 80 posti auto) la Direzione di Ipercoop, la Direzione del Centro Commerciale, oltre che locali tecnici, ubicati in area riservata.

E' presente anche un secondo livello (livello +2) destinato a parcheggio scoperto, ora inutilizzato (n. 200 posti auto).

Completano il Centro Commerciale n. 1 livello sotterraneo ove è posta la Centrale di Pompaggio Antincendio, al di fuori del volume del fabbricato.

Nell'ampio piazzale circostante il fabbricato vi sono aree adibite a carico/scarico oltre che spazi coltivati a verde ed al parcheggio.

Ogni soggetto, tra questi elencati, ha uscite di sicurezze proprie ed indipendenti tra gli altri, ugualmente dicasi per il punto di raccolta.

I Piani +1 e +2 adibiti a parcheggio autovetture, sono dotati di un sistema organizzato di vie di esodo che, tramite scale di tipo metallico, conducono in superficie.

La presente valutazione riguarda la zona della Galleria Commerciale al livello 0 ed aree di pertinenza, piccoli negozi, locali tecnici

L'accesso alla Galleria Commerciale avviene da due posizioni tra esse contrapposte.

Caratteristiche della struttura e vie di esodo

Le vie di esodo si svolgono principalmente lungo la galleria centrale e verso i due accessi principali . I percorsi hanno dimensioni variabili ma comunque non superano mai i 45 mt. Inoltre la galleria è dotata di impianto di rivelazione fumo e calore oltre che, in copertura, di evacuatori di fumo, così come di pulsanti di allarme incendio e mezzi di

estinzioni fissi e mobili così come segue:

- ESTINTORI A POLVERE E A Co2 n._28__

- Estintori a CO2 da 30 Kg carrellati n._0__
da 50 Kg carrellati n._0__

- Estintori a polvere da 50 Kg carrellati n._0__

- Idranti da parete UNI 45 n._35

- Idranti fuori terra a colonna UNI 45 n._0__
UNI 70 (parcheggio esterno) n._9__

- Attacco per VV.F. (idranti) UNI 70 n._5__

- Attacco per VV.F. (sprinkler) UNI 70 n._5__

- Impianto automatico fisso ad acqua SPRINKLER n._1__

- Impianto rivelazione fumi n._1__

- Impianto ENFC n._1__

Il tutto è riportato nelle planimetrie allegate ed esposte nei locali recanti l'indicazione dei presidi d'emergenza ed i percorsi di esodo con le vie di fuga più prossime.

Come evidenziato dalla documentazione presente nella Direzione del Centro Commerciale dopo i lavori di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, ed in particolare :

- ⇒ Gli impianti elettrici sono realizzati a "regola d'arte" e quindi, secondo la Legge n° 186 del 01/03/68- L. 37/08 e.s.m.i. , in conformità alle Norme CEI vigenti.
- ⇒ L'impianto di adduzione del gas metano di rete al locale Centrale Termica è a norma di legge.

- ⇒ La Centrale Termica è realizzata secondo il disposto del 12 aprile 1996 ed ha idonei cartelli di segnalazione e divieto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
- ⇒ La segnaletica di informazione e di emergenza in generale è idonea ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
- ⇒ Sono stati posizionati idoneo numero e tipo di estintori portatili come da planimetria allegata.
- ⇒ Gli idranti presenti nel Centro Commerciale coprono tutta la superficie del medesimo.
- ⇒ Le porte delle uscite di emergenza sono state individuate e sono in numero sufficiente alla evacuazione di locali serviti.
- ⇒ E' stata verificata l'idoneità REI delle strutture al carico d'incendio contenuto in esse.
- ⇒ Il Centro Commerciale è dotato di illuminazione di emergenza che garantirà lungo i percorsi di esodo almeno 5 lux di grado di illuminamento

PERSONE PRESENTI

- OPERATORI
- PORTATORI DI HANDICAP (potenziali tra il pubblico)
- INVALIDI (potenziali tra il pubblico)
- PERSONE NON AUTO SUFFICIENTI (potenziali tra il pubblico)
- ALTRI (pubblico)

MATERIALI CHE COSTITUISCONO PERICOLO POTENZIALE POICHÉ FACILMENTE COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI

- X VERNICI E SOLVENTI INFIAMMABILI :
- ADESIVI INFIAMMABILI:
- GAS INFIAMMABILI :
- CARTA E CARTONI :
- MATERIALI PLASTICI :
- TESSUTI:
- PRODOTTI CHIMICI CHE POSSONO ESSERE DA SOLI INFIAMMABILI O CHE POSSONO REAGIRE CON ALTRE SOSTANZE PROVOCANDO UN INCENDIO :
- PRODOTTI DERIVATI DALLA LAVORAZIONE DEL PETROLIO :

- MANUFATTI IN LEGNO PRESENTI NEL FABBRICATO :
- MATERIALI COMBUSTIBILI:
- OLII MINERALI E NON:

MANIPOLAZIONE E DEPOSITO DEI MATERIALI

I materiali sono correttamente manipolati e vengono depositati rispettando gli spazi di sicurezza.

SORGENTI DI INNESCO E FONTI DI CALORE

- presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro,
- presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
- presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
- uso di fiamme libere;
- presenza di fumatori (non rispetto dell'obbligo di legge)
- presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.
- presenza di attrezzature elettriche.
- parcheggi sotterranei (piani -1,-2,-3)

PERSONE ESPOSTE A RISCHI PARTICOLARI IN CASO DI INCENDIO

- sono previste aree di riposo;
- è presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;
- possono essere presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;
- Nei locali sono presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;
- sono presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;
- sono presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio,

poiché lavorano in aree isolate e/o le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.

15 . ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NELL'AMBITO

DEL COMPLESSO COMMERCIALE E/O NELLE AREE DI PERTINENZA

L'organizzazione di eventi nell'ambito del Centro Commerciale e/o nelle aree di pertinenza sfruttabili in tal senso, quali piazzali parcheggio, aree verdi esterne, area parcheggio sotterranea, comporterà l'adozione di determinate misure di "Safety" e "Security" che in alcuni aspetti e modalità si discosteranno da quanto previsto dal Piano in questione, in quanto il presente documento si riferisce alle condizioni normali di esercizio della struttura. Pertanto, nel momento in cui saranno in programma manifestazioni di questa tipologia, necessiterà redigere, pur mantenendo i principali riferimenti del documento che stiamo leggendo, quanto segue:

- Piano di gestione dell'emergenza e di evacuazione, finalizzato alla manifestazione che si organizza, riguardante l'area interessata con specifico riferimento alle ricadute che potrà avere sul resto del Centro Commerciale e spazi ad esso correlati
- Planimetrie dell'area dell'evento, completa di lay out, indicazione e dimensionamento di percorsi di esodo e come essi interagiranno con quelli già propri della struttura;
- Calcolo dell'affollamento e verifica del deflusso, tenendo conto dei dati di massima affluenza di pubblico prevista

Il tutto facendo particolare riferimento oltre a quanto già previsto, al disposto dei seguenti provvedimenti normativi:

- Circolare Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica sicurezza – Segreteria del Dipartimento – Ufficio Ordine Pubblico) nr. 555/OP/0001991/2017/1 dello 07 giugno 2017 (Circolare Gabrielli);
- Circolare Prefettura di Torino nr. 1534/2017/Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica, del 19 giugno 2017;
- Circolare Ministero dell'Interno (Gabinetto del Ministro) nr. 11001/110 (10) Uff. II – Ord. Sic. Pub. del 28 luglio 2017 "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" con allegate Linee Guida (Circolare Morcone)

Per applicare quanto disposto in modo serio e puntuale, ovviamente rapportato all'entità dello scenario che si sta affrontando, è necessario una stretta, fattiva e professionale collaborazione da parte delle aziende organizzatrici gli eventi.

La presente nota è semplicemente informativa: per ogni evento andrà redatto un Piano di Gestione dell'Emergenza e di Evacuazione, specifico.

16 . LOCAZIONI COMMERCIALI TEMPORANEE IN GALLERIA

Ogni qual volta la Direzione della Galleria Commerciale concederà a livello temporaneo degli spazi ad uso commerciale in Galleria, all'espositore verrà consegnato il DUVRI di cui in allegato da prendere in visione e sottoscrivere, con allegato elenco delle condizioni di locazione.

Il presente documento di valutazione dei rischi:

- è stato redatto seguendo il disposto del D.M. 10 marzo 1998
- è stato redatto ai sensi degli art. 28, 29 del D.Lgs. 81/2008
- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi è stata condotta dal Consulente per la Sicurezza con la collaborazione della Direzione del Centro Commerciale.

Figure	Nominativo	Firma
Società Consortile "IL GALLO" a.r.l. Il Presidente	 Dr. Fabio SPAGNOLO	
Direttore Centro Commerciale	Dr. Daniele FRANZETTI	
Consulente per la Sicurezza	Geom. Carlo LARIZZATE	

17. INDICE

1	PREMESSA	3
2	DATI IDENTIFICATIVI	9
3	SORVEGLIANZA SANITARIA	14
4	PRIMO SOCCORSO: DISPOSIZIONI GENERALI	15
5	GESTIONE EMERGENZA: DISPOSIZIONI GENERALI	19
6	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI	21
7	SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI	23
8	VALUTAZIONE DEI RISCHI	26
9	PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	29
10	IDENTIFICAZIONE FATTORI DI RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE	32
11	PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO	32
12	SEGNALETICA DI SICUREZZA	34
13	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO	35
14	SCHEDA ANAGRAFICA DELL'ATTIVITA'	43
15	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI	49
16	LOCAZIONI COMMERCIALI TEMPORANEE IN GALLERIA	50